

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

## XXVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 25 FEBBRAIO 1955

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo :</b>	
PRESIDENTE . . . . .	235
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica popolare federativa jugoslava (1341).	235
PRESIDENTE . . . . .	235, 236, 237, 238, 240 241, 242, 244, 245
HELPER, <i>Relatore</i> . . . . .	236, 237, 238, 240 241, 242, 243, 244
BIANCO . . . . .	236
MARENGHI . . . . .	236, 240
SAMPIETRO GIOVANNI . . . . .	238, 240
GRIFONE . . . . .	238, 239, 242
MEDICI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	238, 239, 240, 241, 242, 245
AUDISIO . . . . .	238, 239
FOGLIAZZA . . . . .	240
MARABINI . . . . .	240
MICELI . . . . .	242, 243, 244, 245
GOMEZ D'AYALA . . . . .	242, 244
GATO . . . . .	242, 244
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> . . . . .	244
BURATO . . . . .	244
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	245

La seduta comincia alle 9.30.

## Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Del Vescovo.

## Seguito della discussione del disegno di legge:

**Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica popolare federativa jugoslava. (1341).**

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica popolare federativa jugoslava », già esaminato dalla nostra Commissione nella seduta del 27 gennaio 1955, nella quale venne approvato, senza modificazioni, l'articolo 1, e fu rinviata la discussione sull'articolo 2.

Prego l'onorevole Helfer di riepilogare brevemente i punti essenziali della sua relazione, già svolta nella sopracitata seduta.

HELPER, *Relatore*. Illustrai, appunto in tale seduta, il contenuto del provvedimento, richiamandone anche l'urgenza già sollecitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di porre un fondo di rotazione di cinque miliardi a disposizione dell'Ente nazionale delle Tre Venezie, il quale deve provvedere alla sistemazione, su terreni acquistati o espropriati, di quelle numerose famiglie di contadini e di pescatori che hanno dovuto abbandonare i propri terreni e le proprie case, situati nei territori oggi assegnati, per il trattato di pace e accordi successivi, alla Repubblica federativa jugoslava e cioè nell'Istria e nella Zona B.

Tale fondo di rotazione di cinque miliardi viene aumentato, di anno in anno, attraverso gli interessi e le quote di ricupero che affluiscono all'Ente delle Tre Venezie dagli assegnatari eventuali che restituiscono — secondo quanto stabilito dalla legge — le quote annuali per l'entrata in possesso di case e terreni loro assegnati.

Particolari norme sono previste per la costruzione dei villaggi pescherecci, per l'assegnazione di case, per i piani di trasformazione agraria e fondiaria. Per l'assegnazione delle case e dei terreni si provvede secondo una graduatoria di bisogni, tenuto conto del disagio delle famiglie dei profughi e dei figli a carico, privi di lavoro.

Un articolo prevede l'integrazione del Comitato consultivo dell'Ente delle Tre Venezie con due membri rappresentanti delle famiglie dei profughi, i quali interverranno in ogni fase delle operazioni previste dalla legge. Questo, evidentemente, perché le famiglie aventi diritto possano sentirsi duettamente tutelate da propri rappresentanti di fiducia.

La legge in oggetto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione e ne è sollecitata l'urgenza dal Governo e dalle commissioni dei profughi.

L'articolo 1 venne approvato nella precedente seduta, mentre, sull'articolo 2, erano sorte difficoltà per la espropriazione dei territori. L'osservazione era stata sollevata dall'onorevole Miceli, che chiedeva se questo diritto di esproprio contemplasse norme particolari, in similitudine a quelle che prevedono l'esproprio da parte degli Enti di riforma. Io dissi che nulla emergeva a sostegno di questa tesi, mentre è chiaro che questo diritto di esproprio si riferisce a quanto predisposto dallo Statuto dell'Ente, nel quale è prevista anche questa possibilità da parte dell'Ente stesso. Tale interpretazione fu confermata dal-

la Presidenza del Consiglio, organo tutorio dell'Ente, e dai dirigenti dell'Ente medesimo.

BIANCO. Bisognerebbe evitare il sistema di mettere un provvedimento all'ordine del giorno per riprenderlo quando non si può ricordare che cosa fu detto, né l'opinione che ognuno si era formata. Io non posso, così in fretta, precisare il mio punto di vista. Ma mi ricordo che si trattava di questo: il provvedimento, per una parte — quella dei pescatori — è senz'altro accettabile; per l'altra, relativa alle famiglie contadine, è discutibile. Voi andate a fare una riforma agraria nel Veneto per altri cittadini italiani che si vengono ad aggiungere a quelli esistenti, quando, secondo quanto ebbe a dichiarare l'onorevole Audisio, non contraddetto dai democristiani, i contadini veneti, per mancanza di terreni, sono costretti a trasferirsi in altre regioni. Ora, così, noi vogliamo sottrarre terreni agli stessi contadini veneti per collocarvi questi profughi. A questi è necessario provvedere, sebbene sarebbe doveroso non alimentare certe promesse, poiché sappiamo come vanno a finire i profughi!

HELPER, *Relatore*. La sua è una osservazione di carattere politico.

BIANCO. Chiedo alla Commissione un rinvio, perché ci si possa meglio preparare a discutere il provvedimento.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che l'ordine del giorno della seduta odierna è stato pubblicato alla fine della seduta precedente, ed io stesso annunciai in sede di Commissione, che l'argomento sarebbe stato discusso questa mattina.

MARENGHI. L'osservazione dell'onorevole Bianco, sotto l'aspetto di un accurato esame del provvedimento, ha indubbiamente una ragion d'essere.

Se voi veneti già vi trovate con poca terra, una ulteriore immissione di mano d'opera renderebbe ancor più difficile la situazione della regione. L'argomento ha un certo fondamento. Nel caso pratico, però, mi sembra una ragione infondata, perché scopo dell'Ente non è di togliere la terra ai contadini veneti, ma di bonificare zone che tuttora sono paludose, per ammettere i contadini profughi dalla Venezia Giulia. In una situazione di questo genere, anche dal punto di vista dei contadini, non c'è che beneficio, dato che, una volta bonificata la terra, se ne avvantaggia l'economia veneta. Inoltre, zone che verranno redente dalla palude potranno rimanere libere e andare ai veneti della zona. È chiaro, pertanto, che il pericolo prospettato dall'onorevole Bianco non esiste. Anzi, vista la cosa

sotto l'aspetto dell'utilità ed opportunità per i veneti, l'azione dell'Ente delle Tre Venezie non è che da lodarsi e stimolarsi, affinché possa esser attuata in una sfera sempre maggiore. Ad esempio, non si era mai riusciti a bonificare, per difficoltà economiche, la Val Vecchia di cui parla la legge. Che questo sia fatto è cosa che deve essere auspicata, anche nell'interesse dei contadini veneti.

HELPER, *Relatore*. Volevo aggiungere che l'articolo 1 parla chiaramente di un piano particolareggiato per bonifica e trasformazione fondiaria di terreni. Ciò vuol dire rendere attiva la produzione in terreni che, fino ad oggi, hanno reso poco, ma che sono suscettibili di bonifica e di trasformazione. Quindi, i terreni stessi potranno ospitare più famiglie di quante oggi vi risiedano.

Propongo, però, un emendamento al secondo comma dell'articolo 2, onde la dizione: « l'esecuzione delle opere di bonifica è affidata a questi ultimi dall'Ente, ecc. », sia modificata nella seguente: « ... l'esecuzione delle opere di bonifica può essere affidata, ecc. ».

L'emendamento trova ragione nel fatto che l'Ente delle Tre Venezie ha una attrezzatura sperimentata, ha propri tecnici che hanno studiato altri piani di bonifica e trasformazione in numerosi terreni che assommano a tutt'oggi, fra lavori eseguiti e piani da eseguirsi, a circa 80 mila ettari, tutti all'Ente medesimo affidati. Questo avviene specialmente nel Veneto, nell'Istria e in parte, nella Venezia Tridentina. È in mio possesso una relazione del Direttore dell'Ente, nella quale sono specificate le opere già eseguite o progettate. In complesso, senza entrare in molti particolari, si può dire che nel campo agrario, dal 1921 ad oggi, l'Ente ha esteso i propri studi, rilievi e progetti di bonifica, miglioramento fondiario e trasformazione agraria, su un territorio agricolo di circa 80 mila ettari, realizzando direttamente, su buona parte di esso, i piani progettati, e rendendo produttivi e fertili oltre 22 mila ettari di terreni paludosi che danno oggi vita e lavoro a 700 famiglie di coltivatori diretti e a 600 famiglie di coloni, artigiani e lavoratori vari.

Il valore di questi terreni supera i due miliardi di lire, anche non tenendo conto di quelli trasferiti sotto la Repubblica jugoslava.

L'affermare che l'Ente deve affidare direttamente l'esecuzione dei lavori ai Consorzi di bonifica, qualora i lavori medesimi si eseguano dove esercitano attività i Consorzi stessi, significa svuotare l'attività dell'Ente.

Diciamo, invece, che deve essere a discrezione dell'Ente se affidare o meno l'esecuzione dei lavori ai Consorzi. Tanto più che nella zona nella quale opera l'Ente, non tutti i Consorzi di bonifica godono prestigio e sono attrezzati per l'esecuzione di opere di certa mole. Se c'è, ad esempio, il Consorzio di Celina Meduna che svolge ogni attività con ottimi risultati, ce n'è qualche altro che non offre tutte le garanzie di poter operare nel senso previsto dalla legge, utilmente e rapidamente. Si dovrebbe, perciò, concludere che è necessario attrezzare i Consorzi per tale necessità. Ma, in tal caso, è molto più semplice che l'Ente, che ha l'attrezzatura adatta, sia libero e arbitro di deferire i lavori ai Consorzi, nel senso che lo ritenga opportuno e quando ciò si dimostri economicamente utile. Se, invece, è più produttiva l'esecuzione diretta dei piani e dei lavori non vi deve essere difficoltà a che l'Ente possa attuarli.

A ciò tende il mio emendamento; e la questione è così logica che ritengo non possa dare adito ad obiezioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Helfer ha voluto chiarire che, — mentre il secondo comma dell'articolo 2 stabilisce che, quando i terreni acquistati e trasferiti in proprietà all'Ente delle Tre Venezie (che ha l'incarico di tutte le operazioni di trasferimento e sistemazione di questi profughi) rientrano in un comprensorio di bonifica nel quale operano già i Consorzi di bonifica, l'esecuzione delle opere di bonifica è affidata a questi ultimi dall'Ente sulla base di progetti, — si deve ritenere che la dizione « è affidata » non costituisce norma imperativa, ma di coordinamento. Quindi, considerando la situazione concreta e la urgenza di provvedere alla sistemazione di questi coloni, si ammette la valutazione dell'Ente — il quale nella specie non ha autonomia, perché tutto avviene sotto la vigilanza e l'approvazione del Ministero dell'agricoltura — e si consente che l'Ente stesso, per quel determinato territorio, si sostituisca al Consorzio di bonifica, quando lo ritenga opportuno.

A mio avviso, questa norma risponde meglio alle situazioni che possono venire in concreto a verificarsi nelle varie zone, e non toglie competenza, in linea di principio, ai Consorzi. Essa attribuisce, infatti, all'Ente, solo la possibilità di sostituirsi ai Consorzi.

Data la suesposta finalità, ritengo che l'emendamento proposto dall'onorevole Helfer possa essere approvato. Purtroppo, sappiamo

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1955

che vi sono Consorzi di bonifica piuttosto lenti nell'attuare queste opere, mentre qui si tratta di bonifiche che devono essere eseguite d'urgenza.

L'articolo, così come suona, rimette, in ogni caso, l'esecuzione di queste opere ai Consorzi di bonifica, mentre mi sembra giusto che vi sia una valutazione delle singole necessità. Ritengo che la proposta dell'onorevole Helfer rientri nello spirito di questa legge.

SAMPIETRO GIOVANNI. Chiedo se questi terreni trasferiti in proprietà all'Ente siano di proprietà demaniale.

PRESIDENTE. Sono di proprietà dell'Ente, ma devono avere la destinazione stabilita. Sono nella identica situazione nella quale si trovano i beni espropriati dagli Enti di riforma, che hanno appunto prevista la destinazione.

GRIFONE. In aggiunta a quanto ha esposto l'onorevole Bianco, vorrei fare qualche considerazione di carattere generale. Questo disegno di legge vuole sistemare i profughi dalla Venezia Giulia. Noi vorremmo chiedere garanzie al Governo. Ci preoccupa, infatti, che il Veneto sia una regione sovrappollata. Le campagne presentano eccedenza di mano d'opera. Si domanda al Governo che precisi con esattezza quale è il piano che intende attuare; cioè, dove sono i terreni, nei quali si vogliono trasferire i profughi. A noi risulta che il Veneto è sovrappollato dovunque. Esistono terreni nel Basso Veneto, ma sono già occupati da lavoratori, sia pure in forma precaria. Comunque, non vi sono estensioni tali da poter insediare una quantità considerevole come quella di questi profughi. Pertanto, chiediamo precise garanzie.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Di che genere?

GRIFONE. Che i contadini o lavoratori dell'agricoltura che già lavorano sui terreni sui quali si devono insediare i profughi, non vengano danneggiati. Questa è la preoccupazione che ci ha portati a chiedere la sospensione proposta dall'onorevole Miceli riguardo le terre demaniali. In Italia i contadini stanno male e sono numerosi in relazione alle possibilità offerte dall'attuale struttura della economia agricola. Se si devono insediare altre famiglie, evidentemente lo si fa cacciando quelle che ci sono.

Vi sono due esempi: quello del bosco di Corato che, bene comunale di Corato, fu assegnato ai contadini. A un certo momento, intervennero i profughi triopolini, che non erano in gran parte agricoltori. Il Governo voleva insediare questi per cacciare gli indi-

geni. Stavano venendo a conflitto. Solo oggi si è trovata una soluzione.

Altro esempio è quello degli Enti di bonifica della Nurra, dove si stanno cacciando i contadini.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ciò non corrisponde a verità.

GRIFONE. L'attività della piccola proprietà tende sempre ad estromettere qualcuno. Non si debbono creare anche nel Veneto contrasti nocivi. Noi subordiniamo, pertanto, l'atteggiamento verso questo disegno di legge a questa garanzia. Premettiamo che siamo favorevolissimi, ma ci preoccupiamo enormemente della situazione nella quale si verranno a trovare i contadini di queste zone.

AUDISIO. L'articolo 1, dove tratta dei modi attraverso i quali l'Ente verrebbe in possesso delle terre da distribuire, parla di acquisto od espropriazione.

Dichiaro pregiudizialmente, per chiarire il nostro atteggiamento, che noi non siamo contrari all'espropriazione; anzi, siamo molto favorevoli in determinate condizioni politiche e rispettando determinati limiti.

Però, in un disegno di legge presentato da un Governo tipicamente conservatore dal punto di vista del concetto di proprietà, non so se sia il caso di ammettere il principio, essendo in corso una vivace battaglia politica di cui non sappiamo quale potrà essere l'esito.

Chiedo quali saranno i criteri di questa proposta di espropriazione.

Quali saranno le modalità, e verso quali categorie sarà rivolta. Per esempio, pongo a titolo indicativo la domanda: pensate di espropriare terre dei possedimenti dei conti Marzotto? Vorrei sapere, signor Ministro, se questo concetto di espropriazione rispetta le norme vigenti o può anche essere applicato con una concezione avulsa da determinate indicazioni. Per esempio, mi ricordo una legge del 1865. Vi riferite forse a quella?

HELPER, *Relatore*. Questo esproprio si riferisce alla legge istitutiva dell'Ente e non parte da concetti classisti.

AUDISIO. È più che logico che si chieda al Ministro quali sono i criteri informativi che il Governo intenderà applicare o fare applicare.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, temo di ripetermi, perché l'onorevole Helfer mi ha detto che, da questa parte, sono già state date ampie risposte alle precise domande degli onorevoli Grifone e Audisio. In ogni modo, vorrei che ripetere giovasse a confermar bene quelli che sono gli intendimenti e i propositi di

questa legge. In primo luogo, rispondo alla domanda dell'onorevole Audisio, perché è più semplice e più precisa. L'esproprio si fa in base alla legge che ha creato lo statuto dell'Ente delle Tre Venezie. Cioè, l'esproprio viene fatto in base ad una indennità che, qualora non sia convenuta fra le parti, viene determinata dal collegio arbitrale, il quale deve stabilirne l'ammontare sulla capitalizzazione del reddito normale netto. In ciò si ripete il principio fondamentale della legge del 1933 che, proprio in questi giorni, avrà la sua prima applicazione. È questa una notizia che ho il dovere di dare alla Commissione, anche se prematura. In forza dell'articolo 42 della legge del 1933, il proprietario inadempiente colpito da esproprio riceve una indennità eguale al valore capitale corrispondente al reddito normale medio.

AUDISIO. È la prima risposta!

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La seconda coincide con quello che ha chiesto l'onorevole Grifone.

Il problema che egli ha posto non sorge, perché sono già stati geograficamente indicati e precisati i terreni che saranno oggetto di acquisto o di esproprio.

Voi sapete meglio di me che, nella relazione, si possono dire cose che si fanno con esattezza, perché non si possono dare delusioni, dato che gli atti contrattuali non sono stati ancora stabiliti. È compito e dovere del potere esecutivo di tradurre la legge in atto, ma non di indicare nella legge quali terreni saranno acquistati. Questo potrà essere comunicato dopo l'acquisto. Al Parlamento si potranno dare, invece, indicazioni di carattere politico.

Primo punto: esistono almeno tremila ettari — che possono diventare cinquemila — nei magredi di Pordenone, oggi formati di terreni ghiaiosi, nei quali i 1.500 millimetri d'acqua — che talvolta sono 3.000 — che si trovano in quelle contrade, si disperdono nel sottosuolo; onde c'è bisogno di irrigazione. Poiché il complesso dei canali principali è già costituito e basta costruire i canali secondari, il consorzio di bonifica Cellina Meduna, che in forza dell'articolo 2 avrebbe il compito di realizzare le opere di trasformazione fondiaria, potrebbe acquistare tali tremila ettari, dato che, avendo disponibilità di acqua e possibilità concrete di opere di trasformazione fondiaria e di irrigazione, è sicuro di poter pagare questi terreni quello che oggi valgono e, nel caso che i proprietari non vogliono vendere, espropriarli, e quindi, trasformarli, per irrigarli e concederli ai contadini.

C'è un precedente nella contrada, e lo stesso Ente delle Tre Venezie ha operato con successo acquistando 500 ettari, poi irrigati e assegnati.

Questa è la parte principale della operazione fondiaria. Oltre a questi, vi sono terreni alla foce del Tagliamento e altri nella zona dell'Iser. Su queste due zone, non posso dare dettagli precisi, perché la superficie da bonificare nell'Iser dipende dalle caratteristiche geologiche e non si conosce fin dove si potrà farlo. Sono solo 150 ettari, convenienti per la giacitura e la posizione, perché situati alle porte di Monfalcone e in una contrada che si presta per la orticoltura intensiva, oltre ad essere zona di pesca. Qui, i pescatori profughi potrebbero trasformarsi in figure miste di orticoltori e pescatori.

Dei terreni alla foce del Tagliamento non posso darvi notizie precise; ritengo che non debbano essere inferiori a 800 ettari. Sono contrade di recente bonifica, in parte spopolate, come era la zona della bonifica della Vittoria, che voi conoscete, di circa 2.000 ettari, che oggi, di proprietà dell'Ente delle Tre Venezie, ha poderi di 20-25 ettari, ed è in corso di trasformazione per numerosi frazionamenti poderali che permetteranno ulteriori assestamenti.

GRIFONE. A Pordenone chi lavora? L'onorevole Ministro ha il dovere di essere preciso.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se mi permette, le rispondo. Se rende difficile la mia risposta, non posso. Capisco la sua diffidenza, perché la manifesta continuamente.

I fatti sono questi: 3.000 ettari di ghiaia, perché è, oggi, ghiaia il magredo di Pordenone. Il Cellina Meduna è un sistema fluviale a carattere torrentizio, che quando esce dalla formazione alpina si disperde in un materasso ghiaioso. Oggi praticamente non c'è niente, perché i terreni sono classificati in catasto come incolti produttivi. Ecco perché non si caccia via nessuno. Questa è la realtà tecnica di cui assumo la piena responsabilità.

Sul fatto che, in terreni ghiaiosi, asciutti, si attui una irrigazione e si pongano le condizioni tecniche per un incremento della produzione, tutti dobbiamo esser d'accordo. Poiché, attualmente, esiste una rete di canali principali che non possono dar luogo alla irrigazione, dato che i terreni sono nelle condizioni anzi dette, ciò dimostra l'utilità pubblica generale e specifica di scegliere quei luoghi ove non può verificarsi conflitto fra

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1955

contadini esistenti e queste povere popolazioni che sopraggiungono.

E ciò si verifica anche nella zona dell'Iser.

SAMPIETRO GIOVANNI. Secondo le norme stabilite nello statuto dell'Ente delle Tre Venezie, si effettuano gli acquisti e le espropriazioni. Quando non si ritiene equo il prezzo, l'Ente può fare l'espropriazione. Il punto che desidereremmo sapere è: fin dove all'Ente conviene la trattativa dell'acquisto, e dove, non convenendo, può fare l'espropriazione?

L'Ente, poi, a quale reddito capitalizza la terra?

PRESIDENTE. Sulla base dei redditi netti attribuiti all'Ente, capitalizzati al tasso corrente.

FOGLIAZZA. Il Ministro ha parlato di terreni ghiaiosi. I letti dei fiumi sono classificati terre ghiaiose, ma i frontisti vi hanno eseguito lavori. La nostra preoccupazione nasce appunto dal fatto che quel terreno che il Ministro considera ghiaioso o improduttivo venga già utilizzato dai coltivatori diretti e proprietari che si trovano sul posto, per pascolo o per cultura più redditizia. Certamente non sono abbandonati; quindi, vi è sempre una turbativa per coloro che già sussistono.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Rispondo all'onorevole Sampietro. C'è già un precedente che dovrebbe darci tranquillità. Questi terreni non hanno un mercato. Nella parte del Cellina-Meduna a cui mi riferisco, senza irrigazione, non cresce niente. Tant'è vero che, mentre c'è offerta di questi terreni, nessuno li compra. Se ci fossero nel Veneto terreni suscettibili di coltura senza operazioni di miglioramento straordinario, né di irrigazione, essi sarebbero già stati coltivati.

Ora, l'onorevole Sampietro ha posto un problema: fino a che punto si spinge l'Ente nell'offerta. Di regola, ciò avviene sempre sotto al prezzo che dovrebbe pagare per l'esproprio. Nel caso specifico, ciò non è difficile perché il Veneto non è zona di abbondanza di terreni. C'è solo una modesta quantità da comprare, ove debba essere oggetto di così costose trasformazioni che solo lo Stato può fare.

Rispondo all'onorevole Fogliazza. Il numero delle famiglie contadine insediate dipende da due variabili: dalla numerosità della famiglia, dalla capacità produttiva del terreno. Quindi, la risposta, in numero, per rendere più semplice la cosa, è la seguente: ogni 12 ettari di terreno si insedia una fami-

glia. Vi saranno poderi che saranno anche maggiori ed altri molto minori.

Dal numero di ettari che ho indicato si deduce il numero delle famiglie.

MARABINI. Alla preoccupazione se saranno mandati via e danneggiati i contadini non è stato risposto.

PRESIDENTE. Il Ministro ha dato, mi sembra, i chiarimenti essenziali.

SAMPIETRO GIOVANNI. Il Ministro ha detto che la trattativa di acquisto giungerà sempre ad una cifra inferiore a quella della quota di esproprio. Ma qual'è la quota di esproprio?

La mia preoccupazione è questa: c'è un pascolo che oggi dà un certo reddito. Se si vuole capitalizzare il reddito del pascolo, il limite di esproprio quale può essere? Non può che trovarsi nella capitalizzazione del reddito che queste terre danno!

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Noi non siamo qui per modificare la legge vigente. Questa offre due alternative: la prima è l'acquisto in via consensuale. E ciò è da ritenere si faccia, nel caso specifico, perché questi terreni appartengono ad un grandissimo numero di piccolissimi proprietari-contadini che vivono nella zona dei magredi e che non li utilizzano, in quanto sono talmente frantumati da non potervi esercitare nemmeno il pascolo. La seconda è l'esproprio. Ma quando il terreno è così frantumato e rende pochissimo, e non c'è posto per una pecora, e i prezzi sono molto bassi, difficilmente si ricorre a tale mezzo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Ministro ha chiarito che il criterio è indicato nell'articolo 5 della legge 27 novembre 1939, che contiene lo statuto dell'Ente.

MARENGHI. Sull'emendamento proposto dal relatore esprimerai parere contrario. Si dice « può essere affidato » invece che « è affidato ». Penso che l'Ente, finché è arbitro della situazione, non si affiderà mai al Consorzio. Non metto in dubbio che l'Ente abbia l'attrezzatura. Ora, qui, si tratta di lavori che sono coordinati e programmati da Consorzi; quindi, riterrei che dar lavoro ai Consorzi sia tecnicamente ed economicamente la cosa migliore. Il relatore propone, invece, di lasciare arbitro l'Ente. Potrei accettarlo qualora fosse detto: « il Ministero dell'agricoltura può ecc ». Se lasciamo arbitro il Ministero dell'agricoltura potrei accettarlo, se lasciamo arbitro l'Ente mi dichiaro contrario.

HELPER, *Relatore*. La mia proposta era subordinata al fatto che i piani di bonifica e di trasformazione con la loro esecuzione

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1955

sono sottoposti al sindacato del Ministero dell'agricoltura tramite i suoi organi, come con gli Enti di riforma. Sarà in quel momento che il Ministero deciderà. Se, però, voi ritenete che sia più cautelativa la formula dell'onorevole Marengi, non ho nulla in contrario. L'emendamento può essere così modificato: « L'esecuzione delle opere di bonifica può essere affidata a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

PRESIDENTE. Una dizione più esatta potrebbe essere la seguente:

« ...può essere affidato a questi ultimi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il disegno di legge suggerisce questo concetto: è bene che l'opera di bonifica sia fatta dal Consorzio di bonifica. Osserva il relatore: vi possono essere Consorzi che operano male, e allora è meglio che l'Ente operi direttamente. Questo suggerimento non mi sembra che sia perfettamente conseguente con l'applicazione della legge. Se il Consorzio funziona male, bisogna farlo funzionare bene. Quindi, dire « può », va bene perché il Governo non si oppone. Ma se è l'Ente delle Tre Venezie che giudica il Consorzio, è modificare la legge, dato che è il Ministero dell'agricoltura che giudica i Consorzi.

MICELI. Sono d'accordo con Helfer, perché è per l'urgenza che l'Ente eseguirebbe i lavori.

PRESIDENTE. Se sono operanti i Consorzi di bonifica, la competenza propria è loro. Si può rendere opportuno e necessario, invece, che al Consorzio di bonifica le opere possano essere, per casi particolari, affidate direttamente dall'Ente. La proposta Marengi, accettata dall'onorevole Helfer e dal Ministro, contempera vari interessi e competenze; la esecuzione può essere affidata dal Ministero, anziché al Consorzio, all'Ente.

HELPER, *Relatore*. Ricordo che esiste già un progetto di convenzione esecutiva che, ad un certo punto, dice: « per opere di bonifica e di miglioramento agrario, per la costruzione di edifici rurali, ecc., l'Ente, se non sarà in grado, preferirà per la esecuzione, con diritto di prelazione, alla parità, i Consorzi di bonifica per le opere terriere, e gli organismi cooperativi per tutte le altre attività costruttive edificatorie ». L'Ente si preoccupa che, se il Consorzio fa un preventivo eccessivo, esso possa avere la facoltà di scelta. Ad ogni modo, io cercavo di risolvere la questione

attribuendo l'arbitrato di questa situazione al Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. La difficoltà è questa: l'articolo 2 prevede che l'Ente delle Tre Venezie predisponga i piani delle opere di bonifica e trasformazione fondiaria in terreni che sono stati espropriati o acquistati dall'Ente. Questo piano può concorrere con i piani generali del Consorzio di bonifica. Quale piano deve avere la prevalenza?

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'articolo 2 dice, in pratica, che è l'Ente che ha il potere di decidere. Però, l'opera di bonifica come tale, esistendo un Consorzio di bonifica, l'Ente è obbligato a darla al Consorzio.

Il Governo sarebbe favorevole al suggerimento di aggiungere, alla fine dell'articolo 2, la dizione: « salvo diversa disposizione del Ministero dell'agricoltura ». In questo modo, si dà facoltà al Governo di intervenire in quei casi nei quali il Consorzio di bonifica, per ragioni obiettive, non abbia anche questo compito.

HELPER, *Relatore*. Chi prende l'iniziativa per fare disporre diversamente?

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'Ente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2 nel seguente testo:

#### ART. 2.

(Esecuzione dei piani).

Il piano per l'esecuzione delle opere di bonifica e trasformazione fondiaria e quello per la costruzione di villaggi ai sensi del precedente articolo sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste e sono eseguiti — sotto la vigilanza del Ministero anzidetto — secondo le norme della legge 27 novembre 1939, n. 1780, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340. in quanto applicabili.

Qualora i terreni acquistati o trasferiti in proprietà all'Ente nell'attuazione del piano di bonifica e trasformazione fondiaria ricadano in comprensori nei quali già operano Consorzi di bonifica, l'esecuzione delle opere di bonifica è affidata a questi ultimi dall'Ente anzidetto, sulla base di progetti da sottoporsi alle normali istruttorie tecniche.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Marengi ed accettato dal Governo, aggiuntivo, in fine,

delle parole: « salvo diversa disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Comunico che l'onorevole Audisio ha annunciato un articolo aggiuntivo 3-bis, con il quale si vuole che l'Ente nazionale delle Tre Venezie garantisca, in ogni caso, la permanenza dei contadini sui terreni, a qualsiasi titolo essi vi siano installati.

GRIFONE. La dichiarazione dell'onorevole Ministro sarebbe abbastanza tranquillizzante. Ma, dati i precedenti di Medicina della Nurra, di Maccarese, vorremmo una maggiore garanzia. L'onorevole Ministro dice che non c'è nessun contadino da danneggiare; in tal caso, l'emendamento rimarrebbe inoperante, senza far danno ad alcuno. Ma è sempre bene approvarlo.

HELPER, *Relatore*. Apprezzo molto nello spirito questo emendamento; però, prevedo qualche difficoltà per applicarlo rigidamente, nel senso quasi di una manomorta come diceva il Sen. Sturzo richiamato dall'Onorevole Sampietro. Si faccia, ad esempio, il caso di una famiglia che viva allo stato brado; a questa l'Ente, che opera su alcune decine di migliaia di ettari dove ha insediato altre famiglie, deve concedere un terreno; ma ciò non necessariamente nel luogo ove attualmente essa vive. Pur accettando la bontà delle intenzioni, si veda di non impedire all'Ente di operare per così dire per linee interne, con una certa elasticità che può riuscire utile e forse anche gradita a quegli stessi che sono oggi insediati nei territori da bonificare e trasformare.

Considererei, quindi, più opportuna la trasformazione del concetto in un ordine del giorno.

MICELI. Il fatto di trasformare ogni necessità in ordini del giorno e raccomandazioni deve avere un limite. Le dichiarazioni del Ministro hanno dimostrato che, in genere, non vi è una tale quantità di lavoratori che possa compromettere la realizzazione del piano. Se c'è qualche coltivatore isolato e gli si concede la possibilità di rimanere sul terreno, l'Ente mercanteggerà un cambio, tanto più soddisfacente, in quanto il coltivatore potrà permanere sul fondo. Questo emendamento tranquillizza tutti e non ostacola nessuno. In principio, avevamo avuto alcune perplessità, nella formulazione dell'emendamento. Volevamo inserirvi i braccianti, poi volevamo darlo in proprietà. Ora manteniamo il lavoratore, il che deve tranquillizzare tutti.

PRESIDENTE. L'emendamento, nel testo proposto, mi pare troppo rigido, in quanto dice che, qualunque sia il titolo per il quale questi coltivatori sono sul terreno, anche a titolo precario, l'Ente deve garantire la sistemazione sul terreno. Una disposizione di questo genere è molto impegnativa per l'Ente e per l'opera che esso va a realizzare.

GOMEZ D'AYALA. Vorrei proporre un altro emendamento: all'articolo 3, dopo le parole « articolo 1 » inserire le parole: « e, ove esistono, agli attuali coltivatori ».

GATTO. Il presente disegno di legge non toglie valore alle vigenti leggi e, quindi, praticamente, questa gente non può essere mandata via, o sostituita con altra.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il problema esiste, e tutti abbiamo la buona volontà di risolverlo. Pertanto, proporrei di proseguire nella discussione e nominare un comitato ristretto che trovi una forma giuridicamente corretta, atta a soddisfare l'esigenza di non turbare i coltivatori esistenti con quelli che sopraggiungono; il che sarebbe contrario a quello che noi vogliamo, cioè la pace sociale e non un conflitto.

PRESIDENTE. Nomino a far parte di tale comitato ristretto gli onorevoli Gomez d'Ayala e Gatto e li prego di iniziare subito il loro lavoro.

Se non ci sono altre osservazioni, salvo la riserva del coordinamento con la formula che adotterà il comitato ristretto, pongo in votazione l'articolo 3 nel seguente testo:

#### ART. 3.

*(Assegnazione dei terreni acquistati od espropriati).*

I terreni acquistati od espropriati con i finanziamenti disposti dalla presente legge e le abitazioni nei villaggi costruiti in esecuzione dei piani predisposti ai sensi dei precedenti articoli, sono assegnati in proprietà con precedenza ai profughi indicati nell'articolo 1, che ne facciano richiesta e non abbiano altra stabile occupazione od altre risorse sufficienti ai bisogni propri e dei conviventi a carico, né siano proprietari od enfiteuti, nel territorio di Trieste e delle Tre Venezie o nel rimanente territorio italiano, di fondi rustici sufficienti all'impiego della mano d'opera della famiglia.

Le assegnazioni hanno luogo con deliberazioni del commissario dell'Ente, sentito il Comitato consultivo, in relazione alla progressiva situazione dei programmi e con riguardo alle esigenze tecniche di questi,

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1955

dando la precedenza, compatibilmente con tali esigenze, ai profughi in stato di maggiore bisogno o con maggiore carico di conviventi non occupati.

(È approvato).

Avverto che, pertanto, tale articolo verrà completato per coordinamento con il risultato del lavoro del comitato ristretto.

Se non vi sono osservazioni, né emendamenti, porrò in votazione i successivi articoli da 4 ad 8:

ART. 4.

(Modalità per la cessione).

Il trasferimento in proprietà dei terreni soggetti a bonifica ed a trasformazione fondiaria ai sensi dell'articolo 1. primo comma. ha luogo con le modalità stabilite negli articoli 17, 18 e 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Il trasferimento in proprietà delle abitazioni che saranno costruite in esecuzione del programma previsto nel secondo comma del citato articolo 1 ha luogo con le modalità stabilite negli articoli 14 e 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e negli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, in quanto applicabili.

(È approvato).

ART. 5.

(Finanziamento del piano).

All'esecuzione del programma previsto nell'articolo 1 si provvede mediante la costituzione di un fondo di rotazione dell'ammontare di cinque miliardi di lire, la cui gestione è affidata all'Ente nazionale delle Tre Venezie.

Affluiscono al fondo le somme per capitale ed interessi recuperate in conseguenza dei trasferimenti secondo quanto sarà stabilito nelle convenzioni previste dal successivo articolo 6.

(È approvato).

ART. 6.

(Deposito - Amministrazione del fondo).

Il fondo costituito ai sensi del precedente articolo e le somme che ad esso affluiscono sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono erogate a favore dell'Ente nazionale delle Tre Venezie con le modalità e secondo i criteri che saranno stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi fra l'Ente stesso ed i Ministeri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.

ART. 7.

(Agevolazioni fiscali).

Sono estese a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per gli atti occorrenti e conseguenziali all'esecuzione del programma previsto nel primo comma dell'articolo 1, le agevolazioni di cui agli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, e 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti o gli espropri di aree e per i contratti di appalto che abbiano per oggetto la costruzione dei villaggi di cui al secondo comma del citato articolo.

Il godimento delle agevolazioni accordate dal presente articolo è subordinato alla condizione che ogni singolo atto contenga la contestuale dichiarazione che esso è stipulato ai sensi della presente legge.

(È approvato).

ART. 8.

(Copertura).

Alla copertura della spesa prevista nell'articolo 5 si fa fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata derivante dal prestito nazionale redimibile 5 per cento, denominato « Trieste », emesso con legge 22 ottobre 1954 n. 974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 9.

(Integrazione del Comitato consultivo dell'Ente nazionale delle Tre Venezie).

Ai fini dell'applicazione della presente legge e per la trattazione dei relativi affari, il Comitato consultivo dell'Ente nazionale delle Tre Venezie è integrato con due membri aggiunti, da nominarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza dei profughi.

MICELI. Non sarebbe preferibile che nel Comitato consultivo entrassero anche due parlamentari?

HELPER, *Relatore*. Mi sembra che, ammessi i rappresentanti del controllo ministeriale ed i rappresentanti diretti dei profughi, il Comitato consultivo non abbia bisogno di altri elementi per ben funzionare. C'è, inoltre, il controllo della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri interessati, Tesoro e Agricoltura.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1955

Ora perché volete imporre la *diminutio capitis* della presenza di Parlamentari? D'altra parte, ricordo che questo Ente tratta denaro e decide su finanziamenti i cui fondi provengono dal Governo; quindi, credo che operi la legge per le incompatibilità parlamentari.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'onorevole Miceli è il seguente: *aggiungere le parole*: « e da quattro rappresentanti del Parlamento, di cui due per ciascuna delle Camere ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Vorrei fare due osservazioni. La prima è di principio generale. Personalmente, ritengo che sia cattivo sistema di applicazione dei principi della Costituzione che l'organo legislativo interferisca in attività che non gli competono. Tale organo prepara la legge, la vota ed ha il controllo parlamentare dell'esecuzione attraverso il controllo che ha sul Governo. Ma che il Parlamento introduca parlamentari nei vari Enti è contro i principi della correttezza costituzionale.

In secondo luogo, l'espressione contenuta nell'articolo 9: « e per la trattazione dei relativi affari », è esplicitamente tale da trovare ostacolo nella legge per le incompatibilità parlamentari.

A mio avviso, la prima osservazione di principio generale è quella che impedisce l'applicazione di una norma del genere.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo governativo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole Miceli e non accettato dal Governo.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 3, secondo la seguente formula convenuta dal comitato ristretto composto dagli onorevoli Gatto e Gomez d'Ayala.

« È fatto salvo il diritto degli attuali coltivatori dei fondi al prosieguo del rapporto in corso e, ove ne facciano richiesta, alla assegnazione in proprietà del terreno, con precedenza su ogni altro richiedente ».

GATTO. L'unica perplessità che lascia questa formulazione è la seguente: con le parole « attuali coltivatori dei fondi » ci si riferisce a fondi coltivati. Il punto di perplessità è se ci fosse un fondo che deve essere trasformato, come stabilisce la legge, perché in questo caso, è difficile conciliare il prosie-

guo del rapporto ed il concetto della esecuzione dei lavori.

BURATO. Io sono favorevole all'accoglimento della stabilità sul posto dell'attuale coltivatore, purché questa non precluda l'esecuzione della trasformazione.

HELPER, *Relatore*. Nel lodo De Gasperi mi pare che sia previsto un articolo, secondo il quale, quando il proprietario interviene a trasformare il proprio fondo, viene sciolto da ogni rapporto con il concedente l'affittuario o colono.

Tale principio è affermato costantemente in altre leggi di bonifica e trasformazione agraria.

PRESIDENTE. Vorrei domandare agli onorevoli Gatto e Gomez, se questa legge prevede l'acquisto di terreni per sistemazione e assegnazione, e se, quindi, sussiste la destinazione per la formazione della proprietà contadina. Se diciamo in un articolo che è fatto salvo il diritto agli attuali coltivatori, questo è proprio contrario alla destinazione della legge. Quello cui tutti miriamo è che, dovendo fare assegnazioni, si dia la precedenza agli attuali occupanti. E tale è la finalità della legge.

GOMEZ D'AYALA. Il prosieguo di rapporti in corso potrà durare nel periodo delle proroghe legali.

PRESIDENTE. Ricordo che finalità della legge è la trasformazione fondiaria e la bonifica. In ogni legge di trasformazione fondiaria e di bonifica c'è sempre, quando sia necessaria, la risoluzione del contratto in corso, proprio per necessità della bonifica.

GATTO. L'osservazione mi sembra giusta. Cioè, se facciamo salvo il prosieguo dei contratti in corso, ove ci sia la necessità della trasformazione fondiaria, noi veniamo praticamente a impedire la trasformazione fondiaria; mentre se diamo la precedenza assoluta ai coltivatori i quali facciano richiesta di avere assegnato il fondo, li mettiamo in un piano addirittura di precedenza in relazione agli stessi assegnatari della legge.

Di conseguenza, l'emendamento dovrebbe essere così modificato:

« Gli attuali coltivatori dei fondi, ove ne facciano richiesta, hanno precedenza alla assegnazione in proprietà dei terreni su ogni altro richiedente ».

MICELI. In questo caso dobbiamo salvaguardare due principi: prima di tutto la prosecuzione del contratto; ed io sarei disposto anche ad aggiungere « ove la prosecuzione del contratto non renda impossibile la trasformazione e la bonifica ».

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1955

In secondo luogo, il principio della prelazione. Se si deve formare la proprietà, è logico che chi era insediato abbia la precedenza.

PRESIDENTE. Do lettura del testo definitivo dell'emendamento che costituirà l'ultimo comma dell'articolo 3:

« È fatto salvo il diritto degli attuali coltivatori dei fondi al prosieguo del rapporto in corso ove questo non ostacoli l'opera di bonifica e di trasformazione fondiaria e qualora ne facciano richiesta alla assegnazione in proprietà del terreno coltivato, con precedenza su ogni altro richiedente ».

MICELI. Mi dichiaro d'accordo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testè letto, che costituirà il terzo comma dell'articolo 3, già in precedenza approvato.

(È approvato).

Do, pertanto, lettura del testo dell'articolo 3, così come risulta approvato:

## ART. 3.

(Assegnazione dei terreni acquistati od espropriati).

I terreni acquistati od espropriati con i finanziamenti disposti dalla presente legge e le abitazioni nei villaggi costruiti in esecuzione dei piani predisposti ai sensi dei precedenti articoli, sono assegnati in proprietà con precedenza ai profughi indicati nell'articolo 1, che ne facciano richiesta e non abbiano altra stabile occupazione od altre risorse sufficienti ai bisogni propri e dei conviventi a carico, né siano proprietari od enfiteuti, nel territorio di Trieste e delle Tre Venezie o nel rimanente territorio italiano, di fondi rustici sufficienti all'impiego della mano d'opera della famiglia.

Le assegnazioni hanno luogo con deliberazioni del commissario dell'Ente, sentito il Comitato consultivo, in relazione alla progressiva situazione dei programmi e con riguardo alle esigenze tecniche di questi, dando la precedenza, compatibilmente con tali esigenze, ai profughi in stato di maggiore bisogno o con maggiore carico di conviventi non occupati.

È fatto salvo il diritto degli attuali coltivatori dei fondi al prosieguo del rapporto in corso, ove questo non ostacoli l'opera di bonifica e di trasformazione fondiaria e, qualora ne facciano richiesta, alla assegnazione

in proprietà del terreno coltivato con precedenza su ogni altro richiedente.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 e ultimo del disegno di legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato, subito, a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica popolare federativa jugoslavia » (1341):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aldisio, Audisio, Basile Giuseppe, Bertone, Bettiol Francesco Giuseppe, Bianco, Bolla, Burato, Calasso, Caramia, Chiarini, Compagnoni, Corbi, Daniele, Fina, Fogliazza, Fora, Gatto, Germani, Gomez d'Ayala, Gozzi, Helfer, Marengli, Marilli, Miceli, Monte, Pavan, Pecoraro, Pirastu, Sampietro Giovanni, Sangalli, Sodano, Stella, Zannerini, Zanoni.

**La seduta termina alle 11.50.**

IL DIRETTORE ff  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO  
Vicedirettore.